

REGOLAMENTO (CE) N. 877/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
che autorizza provvisoriamente l'uso del regolatore di acidità «acido benzoico» nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9E, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza previa autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi menzionati nell'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, che comprendono i regolatori di acidità, può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per l'impiego di un nuovo additivo destinato ai mangimi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e che si possa supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che, qualora impiegato nell'alimentazione animale, l'additivo ha uno degli effetti descritti nell'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.
- (3) Dall'esame della domanda di autorizzazione inoltrata per il preparato regolatore di acidità «acido benzoico» risulta che le condizioni descritte nella direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (4) Il regolatore di acidità «acido benzoico» deve quindi essere autorizzato in via provvisoria per un periodo di quattro anni.

- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso, a determinate condizioni, parere favorevole sull'innocuità di tale preparato, il quale rientra nel gruppo dei «regolatori di acidità» per i suini da ingrasso.
- (6) Dall'esame della domanda emerge la necessità di determinate procedure volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo «acido benzoico». Tuttavia, tale protezione è garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo «acido benzoico», appartenente al gruppo dei «regolatori di acidità» e menzionato nell'allegato viene autorizzato per l'impiego come additivo nei mangimi alle condizioni descritte nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.